

Comune di Aurano
Provincia di Verbania

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE
ENTRATE PER IL PERSONALE
COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO
EVASIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 24 del 24.11.2022

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Costituzione del Fondo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Destinazione del Fondo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Trattamento accessorio</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 4</i>

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione TARI.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) Il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimentano il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile Finanziario, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascuno.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Entrate vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del recupero evasione e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del piano delle performance.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresenteranno economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultima pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici dell'entrate dall'inizio dell'anno 2022 fino all'operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.